

Addizionale regionale all'IRPEF

Fascia di applicazione	2022	Normative di riferimento
	aliquota	
<i>fino a 15.000,00 euro</i>	<i>nessuna maggiorazione</i>	Art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 68/2011. Art. 1 comma 174, L. n. 311/2004 e s.m.i.. Art. 2, L.R. 17/2016, come modificato dall'art. 2, L.R. 13/2018 e dall'art. 1, comma 1, lett. a) e lett b), L.R. 7/2022.
<i>oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro</i>	1,60	
<i>oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00 euro</i>	1,60	
<i>oltre 50.000,00</i>	1,60	

***Bonus energia** - E' prevista una detrazione dall'addizionale regionale all'IRPEF pari a 300,00 euro in favore dei soggetti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 40.000,00 euro che non beneficiano, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della l.r. 17/2016, dell'esenzione dalla maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF (al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi dell'energia sostenuti dalle fasce di popolazione con minor reddito).

Eccezioni

Per l'anno d'imposta 2022 sono interessati al prelievo ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF nella misura dell'1,73% i soggetti:

- A)** con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a **35.000,00** euro.
- B)** con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a **50.000,00** euro, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche, aventi fiscalmente a carico tre figli. Qualora i figli siano a carico di piu' soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF di tali soggetti sia inferiore a **50.000,00** euro. La soglia di reddito imponibile di cui al presente comma innalzata di **5.000,00** euro per ogni figlio a carico oltre il terzo.
- C)** con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a **50.000,00** euro, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del d.p.r. 917/1986 e successive modifiche, aventi fiscalmente a carico uno o piu' figli portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Qualora i figli siano a carico di piu' soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF di tali soggetti sia inferiore a **50.000,00** euro.
- D)** ultrasettantenni portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della l. 104/1992 appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a **50.000,00** euro.